

**AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI OFFERTE AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI
ABBIGLIAMENTO TECNICO INVERNALE IN FAVORE DELLE SOCIETA' CERVINO S.P.A., PILA S.P.A.,
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A., FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A., FUNIVIE PICCOLO SAN
BERNARDO S.P.A. E MONTEROSA S.P.A.**

PREMESSE

Il presente avviso mira all'affidamento – mediante la stipulazione di un accordo quadro e di contratti applicativi basati sullo stesso – della fornitura di abbigliamento tecnico invernale in favore delle società Cervino S.p.A., Pila S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e Monterosa S.p.A. (di seguito denominate congiuntamente le “Società” o singolarmente la “Società”).

Poiché la fornitura è estranea al settore speciale dell'esercizio del trasporto pubblico, non si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016; per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano invece il regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture – sezione III, “dei contratti privati” – nonché il codice civile.

Cervino S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza e stipula l'accordo quadro nell'interesse e per conto proprio e nell'interesse e per conto delle Società.

I contratti applicativi di fornitura saranno stipulati da ognuna delle Società.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto l'acquisto di abbigliamento tecnico invernale (di seguito denominato “Divise”) in possesso delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del presente avviso.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le Divise saranno di tipologie e taglie diverse, ma dovranno riconoscersi in un'unica linea, con colori coordinati, in modo da rendere il personale effettivamente riconoscibile come appartenente alla stessa Società. Il colore predominante dovrà essere scuro.

L'offerta può avere ad oggetto sia divise di campionario che in esclusiva.

I materiali termici utilizzati dovranno garantire elevati standard di qualità in ordine alle caratteristiche di colonna d'acqua e traspirabilità.

Il fornitore dovrà garantire il riassortimento delle Divise (con le stesse caratteristiche di colore e modello) per almeno 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione del contratto applicativo dell'accordo quadro da parte di ciascuna Società.

Sulle giacche a vento, sul piumino/primaloft o *similar*, sulle maglie in Pile/Polartec/softshell o *similar* e sui gilet verranno apposti, a cura e spese del fornitore, il logo di ciascuna delle Società ed eventualmente il logo di uno sponsor mediante ricamo o termosaldatura o applicazione di “patch” ricamate; sul dorso delle giacche a vento dovrà essere apposto, a cura e spese del fornitore, il logo della Valle d'Aosta mediante ricamo o termosaldatura. Inoltre, sulle giacche e sul Pile/Polartec/softshell dovrà essere prevista la possibilità di riportare il nome del dipendente mediante “patch” oppure “taschino trasparente”

La bozza dei loghi verrà fornita direttamente da ciascuna delle Società aderenti all'accordo quadro.

La fornitura ha ad oggetto i seguenti capi di abbigliamento:

- A) GUSCIO/GIACCA:** in materiale impermeabile, traspirante ed antivento, lunghezza media, con coulisse in vita, con almeno 4 tasche esterne (di cui una destinata all'alloggiamento di una radio ricetrasmittente ed una di un telefono cellulare), 1 tasca interna, 1 taschina sull'avambraccio per il biglietto, cappuccio, logo della Società e nome di appartenenza mediante ricamo o termosaldatura o applicazione di "patch" ricamate. Se possibile modello donna differenziato per vestibilità e sciancratura.
- B) PIUMINO/PRIMALOFT O SIMILAR:** con almeno tre tasche esterne ed una interna. Se possibile modello donna differenziato per vestibilità e sciancratura.
- C) PILE/SOFTSHELL/POLARTEC O SIMILAR:** strato intermedio aderente altamente traspirante. Se possibile modello donna differenziato per vestibilità e sciancratura.
- D) SALOPETTE DA SCI:** pantalone tipo salopette con bretelle in materiale termico impermeabile, traspirante ed antivento, regolabile in vita, con almeno tre tasche (di cui una laterale), ghetta interna con elastico alla caviglia, possibilmente con rinforzi in *cordura* o materiale similare sulla parte bassa interna delle gambe.
- E) PANTALONE DA SCI:** pantalone in materiale termico impermeabile, traspirante ed antivento, regolabile in vita, con almeno tre tasche (di cui una laterale), ghetta interna con elastico alla caviglia, possibilmente con rinforzi in *cordura* o materiale similare sulla parte bassa interna delle gambe
- F) GILET:** con almeno 2 tasche esterne in duplice modello uomo e modello donna differenziato per vestibilità e sciancratura.
- G) MANTELLA:** Capo multifunzionale per utilizzo principale in caso di neve o pioggia, impermeabile, altamente traspirante con cuciture termonastrate. Coulisse in vita e cappuccio adattato alle dimensioni del casco e lunghezza regolabile attraverso bottoni applicati. Con n. 2. Tasche e zip: YKK spalmate Water proof.

ART. 3 - QUANTITATIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

Le quantità e la suddivisione per taglie delle Divise saranno definite all'atto degli ordinativi da parte di ciascuna Società. Si elencano di seguito le quantità indicative per ogni tipologia di capo di abbigliamento:

ANNO	2022	2023	2024	2025
	Q.tà	Q.tà	Q.tà	Q.tà
Guscio/Giacca	672	491	369	110
Piumino/Primaloft o <i>Similar</i>	672	491	374	110
Salopette	599	476	200	110
Pantalone	32	14	171	0
Pile/Polartec/Softshell o <i>Similar</i>	700	524	377	100
Gilet estivi	239	0	36	0
Mantelle	95	0	67	0
TOTALE	3009	1996	1594	430

I quantitativi sopra elencati non sono vincolanti e hanno valore puramente indicativo ai fini della formulazione dell'offerta; l'offerente dovrà tenere conto di eventuali incrementi degli ordinativi che dovranno comunque essere garantiti e di possibili variazioni in aumento o in diminuzione del personale per effetto delle dinamiche assunzioni/cessazioni. Il fornitore dovrà garantire la fornitura delle Divise con la medesima offerta economica anche in presenza di incrementi di ordinativi dei quantitativi sopra elencati e per l'intero periodo di validità indicato all'art. 6 del presente avviso.

Le società si riservano la facoltà di acquistare ognuno dei capi di cui all'art. 2 da fornitori differenti, ad eccezione dei capi A), D) ed E) che dovranno essere oggetto di un'unica fornitura. Possono essere presentate offerte anche per singoli capi, fatta salva l'offerta congiunta dei capi A), D) ed E)

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Posso presentare offerta gli operatori economici in possesso della capacità negoziale di diritto privato nonché dei requisiti indicati all'art. 5 del presente avviso.

Per operatori economici si intendono gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili; i raggruppamenti temporanei di concorrenti fra gli operatori economici predetti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; le aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete; i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima selezione. In caso di violazione del divieto predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti di specificare nell'offerta le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla selezione e la fornitura delle Divise sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di capacità economica.

I. Requisiti di ordine generale: l'operatore economico concorrente:

- I.a deve essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nei registri professionali o commerciali esistenti nello Stato di residenza per attività coerente con la fornitura delle Divise;
- I.b non deve versare nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2014/C-249/01).

II. Requisito di capacità economica: l'operatore economico concorrente deve avere conseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data del presente avviso un fatturato medio annuo riferito alla fornitura di capi di abbigliamento non inferiore a euro 300.000,00.

In caso di partecipazione alla selezione in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- il requisito di capacità economica può essere posseduto cumulativamente dai soggetti componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

ART. 6 – VALORE PRESUNTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il valore presunto della fornitura delle Divise è stimato in € 750.000,00 IVA esclusa, per il primo quadriennio di durata dell’accordo, sulla base del quantitativo indicato nell’art. 3 del presente avviso.

L'affidamento avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula del contratto applicativo dell’accordo quadro, con opzione di proroga a favore di ciascuna delle Società per un ulteriore quadriennio. Per l'intero periodo contrattuale il fornitore dovrà garantire alle Società la fornitura delle Divise, alle medesime condizioni tecniche ed economiche riportate nel contratto, ogni qualvolta si renda necessario.

Ogni spesa, tassa o imposta inerente all’affidamento, alla stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi sono a carico del fornitore.

Al fine di garantire continuità alla fornitura delle Divise, la durata dell’accordo quadro e dei contratti applicativi può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di selezione del nuovo contraente; in tal caso il fornitore è tenuto alla fornitura delle Divise alle condizioni dell’offerta originaria.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta 60 gg. fine mese dalla data di presentazione di regolare fattura; in ogni fattura dovrà essere dettagliatamente elencato il materiale fornito. Le fatture dovranno essere assoggettate al regime dello split payment.

Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica di cui al successivo art. 11.

Le Società provvederanno al pagamento della fattura, previo rilascio/acquisizione del D.U.R.C. anche da parte delle istituzioni competenti.

ART. 8 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La selezione dell’offerta migliore avviene sulla base del rapporto qualità/prezzo e degli elementi valutativi di seguito indicati.

E’ richiesta la campionatura delle Divise.

I concorrenti dovranno far pervenire i campioni dei capi di abbigliamento di cui all’art. 2, con allegata scheda tecnica e con l'indicazione del tipo e dell'articolo cui il campione fa riferimento, oltre al relativo listino prezzi dei capi oggetto di gara entro il 15/05/2022.

Il concorrente deve altresì indicare il termine di consegna, ove riduttivo di quello prescritto dall’art. 9.

I campioni dei capi di abbigliamento dei concorrenti non aggiudicatari resteranno nella sede operativa di Cervino S.p.A. a disposizione per il relativo ritiro per 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione della procedura di selezione. Trascorso inutilmente tale termine i campioni saranno smaltiti.

I campioni dei capi di abbigliamento del concorrente aggiudicatario saranno tratti presso la sede operativa di Cervino S.p.A. fino alla conclusione della fornitura.

Pertanto, entro il prescritto termine del 15/05/2022 il Concorrente è tenuto a presentare a Cervino S.p.A., in un'unica soluzione:

- i campioni dei capi di abbigliamento;
- il listino prezzi relativo ai capi di abbigliamento offerti, sottoscritto dal legale rappresentante;
- la copia del certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nei registri professionali o commerciali esistenti nello Stato di residenza;
- la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5;
- la copia del presente avviso sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente in segno di accettazione dei suoi contenuti.

L'esame delle offerte sarà deferito ad apposita Commissione; le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi di valutazione elencati in ordine decrescente d'importanza:

1 Caratteristiche estetiche e funzionali

- 1.1 Valutazione dei tessuti
- 1.2 Valutazione degli accessori (tasche, zip)
- 1.3 Vestibilità e praticità

2 Rifiniture

3 Prezzo offerto

4 Riduzione dei tempi di consegna

- 3.1 relativi al primo anno
- 3.2 relativi agli anni successivi

Con riferimento all'elemento "Prezzo Offerto" verrà valutata anche l'eventuale offerta di scambi di servizi di visibilità/co-marketing. A tal riguardo, si segnala che, se il logo della ditta fornitrice risulterà a vista e di dimensioni tali da renderlo percettibile anche a distanza, l'esposizione del marchio verrà considerata dalle Società quale servizio di pubblicità a pagamento.

L'affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola offerta valida purché giudicata congrua e conveniente.

ART. 9 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

Il fornitore dovrà effettuare la consegna delle Divise a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura presso le Sedi delle Società aderenti all'accordo quadro. Per il primo anno di validità dell'accordo la consegna dovrà essere effettuata entro il 21 novembre 2022 o entro il minor termine proposto nell'offerta, a tal riguardo si segnala che l'ordinativo verrà inviato al fornitore entro il termine massimo del 15 giugno 2022. Per gli esercizi successivi il fornitore dovrà effettuare la consegna delle Divise entro il termine massimo di 150 giorni dall'ordinativo o entro il minor termine proposto nell'offerta.

Il termine si intende osservato con la fornitura completa di tutto il materiale ordinato.

Il termine di consegna decorre dal giorno successivo a quello di ricezione dell'ordinativo. Qualora il ritardo nella consegna si protraesse per oltre un mese dalla scadenza prefissata, il fornitore sarà considerato inadempiente, senza necessità di messa in mora o di diffida, ed è facoltà delle Società di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 10 - PROVA DI VESTIBILITA' - VERIFICA DI FORNITURA

Prima dell'esecuzione della fornitura, e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento della stessa, dovrà essere eseguita una prova di vestibilità presso la Sede di Cervino S.p.A., in frazione Breuil Cervinia, loc. Bardoney 11028 Valtournenche (AO); entro i successivi dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di prova, le Società potranno impartire gli ordinativi con l'indicazione delle misure e delle quantità dei capi da ordinare.

Le Società verificheranno che le Divise fornite siano conformi ai campioni presentati al momento della partecipazione alla procedura di selezione e trattenuti dalla Cervino S.p.A., secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 11. Ogni capo di abbigliamento deve avere una marchiatura ed etichettatura tale da consentire l'obiettiva individuazione dei materiali utilizzati.

ART. 11 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione verrà effettuata presso il magazzino destinatario da personale incaricato dalle Società e consisterà nella verifica a campione della piena rispondenza della merce fornita con quella commissionata e con i campioni presentati in occasione della procedura di selezione.

I capi di abbigliamento considerati difettosi o non coincidenti con quanto offerto in sede di offerta, ad insindacabile giudizio delle Società, saranno rifiutati e, pertanto, dovranno essere ritirati e sostituiti a cura e spese del Fornitore nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

L'accettazione della merce non solleva, comunque, il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti o occulti non rilevati all'atto della consegna.

ART. 12 - DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI CESSIONE DELLA FORNITURA

Il fornitore non può sospendere le forniture con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure nell'ipotesi controversia con le Società. La sospensione delle forniture per decisione unilaterale del fornitore costituisce grave inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto delle Società al risarcimento del danno.

ART. 13 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' proibito il subappalto integrale o parziale della fornitura, pena la risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione. E' altresì vietata la cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, dell'accordo quadro e dei contratti applicativi sotto pena della risoluzione dei medesimi, ai sensi dell'art. 1456 C.C. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti delle Società, solo qualora sia notificata alle stesse e venga esplicitamente accettata, previa verifica del possesso dei requisiti necessari in capo al soggetto ultimo, risultante dalle suddette operazioni. E' fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione della fornitura.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai contratti applicativi, le Società si riservano di richiedere al fornitore, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, di effettuare in favore delle medesime un unico deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo contrattuale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito, a scelta del fornitore, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Cervino S.p.A. o mediante fideiussione ;

- la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ciascuna delle Società;

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 16 - PENALI

Qualora le Società rilevassero un'insoddisfacente qualità delle forniture, rispetto ai campioni presentati in occasione della procedura di selezione, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni capo di abbigliamento non conforme, fatta salva la facoltà delle Società di procedere, nel caso di mancato rispetto di uno qualunque degli obblighi di cui al presente avviso per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contatto.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale constatazione scritta dell'inadempienza, trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R., alla quale il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, salvo i casi di ritardo determinati da forza maggiore, sarà applicabile una penale di € 150,00 (centocinquanta). Le somme dovute a titolo di penale verranno automaticamente detratte dall'ammontare del primo pagamento della merce.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude, ai sensi dell'art. 1382 C.C., il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalle Società a causa dei ritardi/irregolarità/inadempimenti accertati.

Il deposito cauzionale di cui al precedente articolo potrà anche essere utilizzato per l'applicazione di sanzioni o per risarcire il danno che le Società abbiano patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando l'obbligo di reintegro del deposito cauzionale, da parte del fornitore, entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Società hanno la facoltà di risolvere l'accordo quadro e i contratti applicativi ex art. 1454 C.C. in caso di:

- comportamenti gravemente scorretti nell'espletamento della fornitura e reiterate situazioni di mancato rispetto delle clausole contrattuali, anche con riferimento ai tempi di esecuzione in conseguenza dei quali sia derivato per la Committente disservizio o ritardo nella conclusione di procedimenti;
- violazione di quanto previsto all'art. 13 del presente avviso, con riferimento alla interruzione parziale o totale della fornitura senza giustificato motivo;
- inadempienza accertata e non tempestivamente sanata ovvero in caso di inadempienza non sanabile ai sensi di legge, in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni obbligatorie con riferimento al trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
-

Ricorrendo una delle predette ipotesi, l'accordo quadro e i contratti applicativi sono risolti di diritto qualora siano inutilmente trascorsi quindici giorni dalla contestazione scritta al fornitore dell'inadempimento, fatta salva l'ipotesi che l'inadempimento sia stato rimosso entro il termine predetto e fermo in ogni caso il diritto delle Società al risarcimento del danno.

Le Società hanno inoltre la facoltà di risolvere l'accordo quadro e i contratti applicativi ex art. 1456 C.C. nelle ipotesi:

- specificamente previste nel presente avviso;
- di accertamento nel venir meno dei requisiti di partecipazione;
- di applicazione di penalità di cui al precedente art. 16 per un ammontare pari al 20% (venti per cento) del valore di ciascuno dei contratti applicativi;

In caso di risoluzione contrattuale, conseguente al verificarsi di una delle cause sopra elencate, oltre all'applicazione delle penalità previste, le Società procederanno all'incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed all'eventuale segnalazione alle autorità competenti.

ART. 18 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'esecuzione o nell'interpretazione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, che non possono essere risolte mediante accordo tra le parti, è competente l'Autorità Giurisdizionale presso il Foro di Aosta.

ART. 19 - CLAUSOLA DI NON VINCOLATIVITA'

Si precisa che:

- a) la pubblicazione dell'avviso non comporta per le Società alcun obbligo o impegno nei confronti dell'Operatore economico, né costituisce in capo a quest'ultimo diritti, interessi o aspettative tutelabili nei confronti delle Società;
- b) l'offerta formulata dall'Operatore economico non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle attività di individuazione del fornitore o la instaurazione di fasi di trattativa negoziale;
- c) il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile;
- d) Cervino S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività di individuazione del fornitore, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa e senza che ciò possa far sorgere in capo agli offerenti diritti a risarcimento o indennizzo;
- e) tutti gli oneri di formulazione e presentazione dell'offerta rimangono a totale carico in capo all'Operatore economico, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione, rimborso in capo alle Società;
- f) il rapporto tra le Società e l'Operatore economico è regolato dal Codice Civile ed ha natura di diritto privato.

Cervino S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Herbert Tovagliari